

BUONI ACQUISTO O REGALO

di Fabio Balestra

LA CIRCOLAZIONE DEL BUONO E L'IVA

La R.M. n. 21/E del 22 febbraio 2011 tratta **le problematiche IVA dei buoni acquisto o regalo** che l'Amministrazione finanziaria aveva già trattato in riferimento ai buoni benzina con le Circolari n. 502598 del 1° agosto 1974 e n. 27 del 9 agosto 1976.


In via preliminare occorre specificare che i **buoni acquisto o regalo** (detti anche voucher) utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi **non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce**, bensì quali **semplici documenti di legittimazione** ai sensi dell'articolo 2002 C.C.

In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un **documento che consente l'identificazione dell'avente diritto** all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Nota bene

Ne consegue che la **circolazione del buono** ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. A, DPR 633/1972 non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e **non assume rilevanza ai fini IVA**.

Circolazione del buono (che è semplice documento di legittimazione)




Non ha rilevanza IVA


I PUNTI FOCALI DELL'OPERAZIONE



La società emittente vende i buoni utilizzabili in esercizi convenzionati ad aziende clienti



Le aziende clienti distribuiscono gratuitamente i buoni a propri clienti, dipendenti, fornitori...



Gli esercizi convenzionati alla presentazione del buono cedono il bene o prestano il servizio e vengono rimborsati dalla società emittente per il valore nominale del buono

Dunque l'operazione analizzata nella risoluzione si articola in **4 rapporti**:


- 1) rapporto **tra società emittente ed esercizi commerciali affiliati**, regolato da un contratto di appalto/somministrazione, con il quale il commerciante, previa sottoscrizione di **apposita convenzione**, si impegna giuridicamente a somministrare i beni e servizi commercializzati alla emittente;
- 2) rapporto **tra società emittente e azienda cliente**, caratterizzato da un contratto di cessione di buoni ad un corrispettivo pari al loro valore nominale, comprensivo dell'IVA;
- 3) rapporto **tra azienda cliente ed utilizzatore**, caratterizzato dalla distribuzione gratuita dei voucher a determinati soggetti beneficiari, ai quali spetta il diritto di utilizzarli presso la rete dei commercianti affiliati;
- 4) rapporto **tra utilizzatori e affiliati**, caratterizzato dalla presentazione dei voucher a questi ultimi al fine di ottenere il bene prescelto.

IL TRATTAMENTO IVA

1. Rapporto tra emittente e azienda cliente

La cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assume rilevanza ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.

In sostanza, in questa fase, la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di **mera movimentazione di carattere finanziario**.




Attenzione

E' chiaro che nel caso in cui l'azienda emittente effettuasse a favore delle aziende clienti una prestazione di servizio quale ad esempio la consegna dei buoni a domicilio o la personalizzazione sorgerebbe una prestazione rilevante ai fini IVA.

2. Rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono


La successiva distribuzione gratuita del buono ai dipendenti o a clienti e fornitori risulta anch'essa **fuori campo di applicazione dell'IVA**, ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a, D.P.R. n. 633/1972 in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una **mera movimentazione di carattere finanziario**.





3. Rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato

L'esercizio commerciale convenzionato cede beni/presta servizi ai portatori dei buoni acquisto al prezzo ordinario di vendita, con la particolarità che l'intero prezzo o una parte di esso viene assolto attraverso la consegna dei buoni acquisto medesimi (assunti al valore facciale).

Riguardo tale operazione, si ritiene che **la base imponibile IVA** per l'esercizio commerciale a fronte della vendita/prestazione a favore di un consumatore finale sia costituita dall'intero **prezzo al minuto**, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con modalità analoghe) che del valore facciale dei buoni acquisto.





A nulla rileva dunque la
modalità di pagamento e
dunque l'esercizio
commerciale deve emettere
scontrino (o fattura)

4. Rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente

Come nei casi precedenti il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a, DPR n. 633/1972 verificandosi una **mera movimentazione di carattere finanziario**.

ESERCIZIO CONVENZIONATO- SOCIETA' EMITTENTE

FUORI CAMPO IVA

Conclusione

Nel caso in cui si ci trovi a dover gestire buoni regalo o buoni acquisto la disciplina dell'Iva è molto lineare.

Il momento rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta si verifica solamente nelle fasi finali delle transazioni: **l'obbligo di fatturazione** in questo caso viene a sorgere soltanto **nel momento in cui il soggetto che possiede il bene lo riceve e ne paga il prezzo**.

La **cessione del prodotto a chi è titolare del buono** rappresenta quindi il **momento tipico** in tale ambito.

Ciò vuol dire che le società incaricate emettono i buoni da spendere in determinati esercizi, distribuiscono gli stessi a chi dovrà usufruirne, **ma i rapporti antecedenti la spesa effettiva non sono ricompresi nell'ambito di applicazione IVA** essendo da considerare mera movimentazione di denaro

31 MARZO 2011

Fabio Balestra